



07913-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2461/2018
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI		CC - 03/12/2018
ANTONIO SETTEMBRE	- Relatore -	R.G.N. 39754/2017
PAOLO MICHELI		
ROBERTO AMATORE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
SAVONA

nel procedimento a carico di:

████████████████████ nato il ██████████

avverso l'ordinanza del 25/08/2017 del TRIBUNALE di SAVONA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento del
provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Savona non ha convalidato l'arresto di
████████████████████ eseguito dalla polizia giudiziaria per tentato furto in danno
di ██████████. L'imputato si era introdotto nell'auto della persona offesa e,
rovistando nello zaino ivi custodito, aveva cercato di impossessarsi del denaro e
degli effetti personali contenuti all'interno dello stesso.

Ad avviso del giudicante l'arresto non era consentito, nel caso concreto,
né da parte del privato, né da parte della Polizia, che non aveva assistito
all'azione delittuosa; pertanto, non era configurabile lo stato di flagranza.
Inoltre, non era configurabile nemmeno l'aggravante dell'esposizione alla

pubblica fede, atteso che l'azione delittuosa si era esplicata su cosa che non viene lasciata nel veicolo per necessità o consuetudine.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Savona per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si è di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di flagranza, che consentiva l'arresto da parte della polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., "è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

Come chiarito dalle Sezioni Unite, con la sentenza richiamata dal Tribunale di Savona, la flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l'accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato - da parte di chi procede all'arresto - deve essere diretta e non mediata da terze persone (neppure da parte della vittima). La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti oggettivi, quali sono il possesso - da parte del reo - di "cose" che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando vi siano "tracce" che consentano di stabilire lo stesso collegamento. Dal che si arguisce che, per potersi parlare di flagranza, è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino, inequivocabilmente, la commissione di un reato (per il quale è consentito l'arresto in flagranza) e di attribuirlo con certezza ad un soggetto determinato. Lo ratio della norma - che comporta una deroga importante al principio di cui all'art. 13 Cost. - è, infatti, quello di autorizzare un intervento repressivo immediato da parte delle forze di polizia - senza l'ordine del magistrato - allorché sia ridotto al minimo il pericolo di una ingiusta compromissione della libertà personale.

Nella specie, [redacted] fu sorpreso da [redacted] nell'atto di rovistare all'interno dello zaino sito nell'auto di quest'ultimo, per impossessarsi del portafoglio (intento effettivamente conseguito). Fermato nella sua azione dal proprietario, [redacted] era ancora sul posto quando sopraggiunsero gli agenti, che lo trovarono in evidente stato di agitazione e lo trassero in arresto. A quel momento il portafoglio era già rientrato in possesso del proprietario, che l'aveva ripreso al ladro, ma esso, mostrato agli agenti, accompagnato dalla presenza di



sul posto, che era in evidente stato di agitazione, costituiscono elementi probanti del nesso tra il reato e il suo autore, su cui si fonda la flagranza.


L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso il 3/12/2018

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Paolo Bruno)

